**N. 03461/2012REG.PROV.COLL.**

**N. 03742/2012 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza-Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Cosimo Paradiso, Michele Dilella, Salvatore Frisullo, Sebastiano Laera, Cosimo Bologna, Domenico Tedeschi, Francesco Marzella, Nicola Gargano, Emanuele Abbaticchio, Natale Maggio, Pantaleo Martano, Michele Capriglione, Roberto Piludu, Nicola Sebastiani, Francesco Apruzzese, Giovanni Nazario Apollonio, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Giacomo Capurso, Saverio Pescume;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01738/2011, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all corresponsione dell'indennita' di impiego nel supporto logistico - addestrativo al dispositivo navale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cosimo Paradiso e di Michele Dilella e di Salvatore Frisullo e di Sebastiano Laera e di Cosimo Bologna e di Domenico Tedeschi e di Francesco Marzella e di Nicola Gargano e di Emanuele Abbaticchio e di Natale Maggio e di Pantaleo Martano e di Michele Capriglione e di Roberto Piludu e di Nicola Sebastiani e di Francesco Apruzzese e di Giovanni Nazario Apollonio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Maurizio Greco (avv.St.);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente appello il Ministero lamenta l’erroneità della decisione del TAR di cui in epigrafe con cui è stato accertato il diritto dei ricorrenti, con la condanna dell’Amministrazione convenuta, alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.

Si sono costituiti ad resistendum gli appellati che, con memoria hanno sottolineato le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata.

Alla Camera di consiglio, la Difesa Erariale faceva espressa richiesta a che il ricorso fosse definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010 , n. 104.

La difesa degli appellati opponeva il fatto che la decisione del merito su analoghe questioni sarebbe stata fissata a breve.

La causa è stata quindi trattenuta per l’eventuale decisione in forma semplificata.

L’appello è fondato.

La Difesa dell’amministrazione, previo un ampio excursus di carattere normativo e relativo alla prassi amministrativa:

-- da un lato sottolinea la legittimità della circolare n. 283106 del 21.8.2003, che aveva limitato la corresponsione della menzionata indennità al solo personale specializzato del contingente di mare: in tale categoria evidentemente non rientrano i ricorrenti; inoltre la precedente Circolare del 2001 aveva individuato con efficacia dal 1.1.1998 la sussistenza dei presupposti;

-- dall’altro contesta la sussistenza nel caso dei ricorrenti della sussistenza dei presupposti per far luogo al beneficio.

Entrambi i capi vanno integralmente condivisi.

Quanto al primo, la circolare n. 283106 del 21.8.2003 non è affatto retroattiva come afferma il TAR, ma solo integrativa della precedente. In ogni caso non è in contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999; e non introduce un elemento di carattere arbitrario, come vorrebbe il TAR e non contiene un elemento nuovo, ma solo una specificazione delle relative circostanze applicative.

Al riguardo, anche in relazione al precedente indirizzo della Sezione (cfr. Sez. IV 3 agosto 2010 n. 5167) deve escludersi che, nel caso potesse farsi luogo alla disapplicazione di tale circolare.

In altre parole, il diritto a conseguire l'indennità d'impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare, di cui all'art. 66 comma 2 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, era necessariamente condizionata all'emanazione di un atto organizzativo della Pubblica amministrazione, di specifica individuazione in concreto degli uffici di supporto, presso i quali fosse possibile maturare il diritto all'indennità in questione.

Erroneamente il TAR non ha considerato che l’elargizione del beneficio in questione doveva tenere conto del requisito dell’esclusività delle mansioni in relazione delle disponibilità finanziarie

Nel caso infatti la norma dell’art. 66, comma 2 cit. del D.P.R. n. 254, per come era concretamente strutturata sul piano letterale e sistematico, costituiva una tipica “norma di azione“ in senso tecnico, vale a dire era una disposizione diretta a disciplinare i rapporti interni tra le singole strutture amministrative, nell’ambito del c.d. “Stato - apparato” (come insegnava una dottrina antica, ma sempre valida), e non una norma “di relazione”, cioè una disposizione normalmente invece diretta a regolare i rapporti tra amministrazione e privati, attribuendo a questi ultimi particolari diritti o facoltà.

Quanto al secondo profilo sostanziale, esattamente il Ministero appellante eccepisce che, nel caso di specie, vi era la carenza del requisito dell’esclusività del supporto al dispositivo navale degli addetti ai Centri Trasmissioni Regionali, vale a dire del requisito di essere “*effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico - addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato*”.

Presso il Comando Regionale per la Regione Puglia erano ordinariamente previste alcune articolazioni del contingente di mare -- per un totale di sole 15 unità -- deputate esclusivamente al citato supporto logistico-amministrativo navale ed erano strutturate diverse articolazioni territoriali di natura ausiliaria (cfr. Comando regionale, interregionale, Nuclei Polizia Tributaria, ecc. ) come è indirettamente dimostrato dalla tabella (come da penultimo allegato senza numero all’atto introduttivo).

Del tutto apodittica appare quindi l’affermazione della generalizzata appartenenza, nel caso *de quo,* dell’indennità spettante al personale impiegato basata sulla mera affermazione dei ricorrenti di svolgere il supporto al dispositivo navale localizzato in Albania(Durazzo).

E’ dunque evidente che, nel caso, non sussistevano i presupposti oggettivi per l’attribuzione dell’indennità per cui è causa per difetto del carattere dell’esclusività del supporto logistico-addestrativo al dispositivo navale con le modalità previste per il personale imbarcato di cui all’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999.

E’ evidente che chi è impegnato in un Centro Trasmissioni svolge attività nei confronti di tutti i dispositivi del Corpo di appartenenza, ivi compresi i Dispositivi Navali, ma ciò di per sé non implica l’ “esclusività”.

L’appello è dunque fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata.

Le spese del presente giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti in relazione alla natura controversa della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla la decisione impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)